

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3391 del 19/09/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA L.R. 21/04. DITTA INCO INDUSTRIA COLORI S.P.A. IMPIANTO PER LA FABBRICAZIONE DI COLORANTI, SMALTI PER CERAMICA, OSSIDI METALLICI E PIGMENTI INORGANICI SITO IN VIA MONTEBONELLO 19/21 PAVULLO N/F (MO). (RIF.INT. N 02138040361/69) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3507 del 19/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO : D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA INCO INDUSTRIA COLORI S.P.A.

IMPIANTO PER LA FABBRICAZIONE DI COLORANTI, SMALTI PER CERAMICA, OSSIDI METALLICI E PIGMENTI INORGANICI SITO IN VIA MONTEBONELLO 19/21 PAVULLO N/F (MO). (RIF.INT. N 02138040361/69)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamata l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena a seguito di rinnovo con det. n. 459 del 21/12/2012 e s.m. a Inco Industria Colori srl avente sede legale in via Montebonello 19/21 Pavullo n/F (MO) in qualità di gestore dell’impianto esistente per la fabbricazione di coloranti, smalti per ceramica, ossidi metallici e pigmenti inorganici (punto 4.2e all. VIII D.Lgs. 152/06) sito presso la sede legale del gestore;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dal gestore il 13/07/2016 attraverso il portale regionale “Osservatorio IPPC”, assunta agli atti di questa Agenzia con prot. n. 12873, relativa:

1. all’eliminazione di una cella nell’essiccatoio statico a doppia cella (ex emissione E21)
2. all’introduzione di una nuova emissione E21a (essiccatoio statico a cella singola)
3. all’installazione di nuovo impianto di turbo essiccazione TD5 (nuova emissione E21b)
4. all’aumento di portata autorizzata sul turbo essiccatoio TD4 (modifica emissione E36)

In merito al punto 1, viene eliminata una delle due celle dell’essiccatoio la cui emissione parziale (ES1a) si univa con quella dell’altra cella (ES1b) nell’emissione ex E21.

In merito al punto 2, rimanendo attiva solo una delle celle dell’essiccatoio, rimane solo la relativa emissione parziale ora denominata E21a con portata pari a 1650 mc/h (senza inquinanti) che si andrà ora ad unire con E21b proveniente dal nuovo turbo essiccatoio TD5 nella “nuova” E21.

In merito al punto 3, il gestore intende realizzare l’installazione di un nuovo turbo essiccatoio TD5 con camera di essiccazione ad asse orizzontale (GATEDRYER Turbo 500 GGD C FB). Questa nuova installazione non modifica la capacità produttiva dello stabilimento che rimane invariata, ma serve esclusivamente a soddisfare a nuove e diversificate richieste di mercato.

Il gestore precisa che il funzionamento dei turbo essiccatoi non è costante, ma dipende dai programmi di produzione derivanti dalle relative richieste di mercato. Il nuovo turbo essiccatoio non andrà ad incrementare né la produzione né tanto meno le ore di funzionamento globali del reparto (12000), ma consentirà una maggiore versatilità dei programmi di produzione. Ciò significa che le ore di funzionamento autorizzato del reparto di turbo essiccazione non subiranno incrementi. Il turbo essiccatoio sarà tenuto in depressione da un proprio impianto di aspirazione dotato di un filtro a maniche e di un camino per l’espulsione in atmosfera dell’aria. La nuova emissione al servizio del turbo essiccatoio TD5, sarà identificata come E21b con le seguenti caratteristiche:

- portata 4000 Nmc/h – altezza camino 10 m – temperatura fumi in uscita 100 °C – durata 16 h/g per 250 giorni/anno. Gli inquinanti emessi saranno gli stessi dei turbo essiccatoi già installati.

In merito al punto 4, il gestore afferma che per ottenere, come richiesto dal mercato, prodotti finali di elevata qualità granulometrica, si rende necessario un incremento della pressione dell’aria agli ugelli di spruzzatura del prodotto all’interno della camera di essiccazione sul turbo essiccatoio TD4.

Ne consegue che il turbo essiccatoio necessiterà di una aspirazione superiore con portata di circa 4000 Nmc/h.

Per quanto riguarda la produzione, le ore di funzionamento globali del reparto, i limiti di sostanze inquinanti autorizzati valgono le medesime considerazioni espresse in precedenza e riferite alla nuova installazione TD5.

valutato che non cambieranno significativamente gli impatti ambientali già valutati nella situazione attuale;

valutato inoltre che

- è necessario che il gestore predisponga un punto di prelievo per i controlli delle emissioni provenienti da TD5 (E21b) prima dell'unione con E21a;

- il nuovo impianto TD5 dispone di un impianto di abbattimento adeguato;

- l'aumento delle ore di funzionamento di TD4 e TD5 corrisponde nominalmente ad un aumento del flusso di massa pari all'11,5% degli inquinanti caratteristici rispetto alla situazione valutata nel rinnovo di AIA;

richiamata la lettera inviata dal gestore il 15/09/2016 e assunta agli atti della scrivente con prot. n. 17031 nella quale si chiede di ridefinire la durata della validità dell'AIA in oggetto sino al 29/10/2022 (come previsto dal D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 di modifica del D.Lgs. 152/06).

vista la circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Circolare 27 ottobre 2014, prot. n. 22295/Gab- Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46" che al punto 3 lettera d riporta:

"d) sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (Aia) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata). Peraltro spesso nei provvedimenti di Aia è riportata espressamente la prevista data di rinnovo, e pertanto la violazione di tale scadenza potrebbe essere considerata violazione di una condizione autorizzativa. Per tale motivo è opportuno che la ridefinizione della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e Autorità competente, anche in forma di lettera circolare, che confermi la applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle Aia vigenti, facendo salva la facoltà per l'Autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo. Da tale carteggio, inoltre, dovrà risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fidejussioni prestate quale condizione della efficacia dell'Aia."

ritenuto possibile accogliere la suddetta richiesta del gestore;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Dr. Richard Ferrari, ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di ARPAE - SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.474/C a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 474/C a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con determinazione n. 459 del 21/12/2012 e s.m. a seguito di rinnovo a Inco Industria Colori s.p.a. avente sede legale in via Montebonello 19/21 Pavullo n/F (MO) in qualità di gestore dell'impianto esistente per la fabbricazione di coloranti, smalti per ceramica, ossidi metallici e pigmenti inorganici (punto 4.2 E all. VIII D.Lgs. 152/06) sito presso la sede legale del gestore come di seguito indicato.
 1. L'AIA vigente di cui alla det. n. 459 del 21/12/2012 e s.m. (fatto salvo quanto ulteriormente disposto in materia di riesame dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06) deve essere sottoposta a riesame ai fini del rinnovo entro il 29/10/2022. A tale scopo, il gestore dovrà presentare sei mesi prima del termine sopra indicato adeguata documentazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda;
 2. sono autorizzate le modifiche non sostanziali di cui alla comunicazione del 13/07/2016 assunta agli atti di questa Agenzia con prot. n. 12873;
 3. la nuova planimetria delle emissioni in atmosfera di riferimento è quella allegato "3A Lug 2016" alla documentazione di modifica sopra citata;
 4. la prescrizione n.1 della sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'allegato I alla det. n. 459 del 21/12/2012 è così sostituita:

"D2.4 emissioni in atmosfera"

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
Si veda anche il piano di monitoraggio "D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera" per ulteriori indicazioni sulla ricerca degli inquinanti specifici.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E1 Pesatura, miscelazione a secco, carico scarico contenitori refrattari	PUNTO DI EMISSIONE N. E2 Carico mulini ad umido e carico scarico forno di calcinazione da laboratorio	PUNTO DI EMISSIONE N. E4 Turbo essiccatoio (TD3)
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	9.500	4.500	4.000
Altezza minima (m)	-	10	10	10
Durata (h/g)	-	16	16	16
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	10	10	10
Nichel (mg/Nmc) Cobalto (mg/Nmc)	UNI EN 14385 - ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	1* 5**	1* 5**	1* 5**
Antimonio (mg/Nmc) Vanadio (mg/Nmc) Silice cristallina(mg/Nmc) Stagno (mg/Nmc) Manganese(mg/Nmc)	UNI EN 14385 - ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	5 cad **	5 cad **	5 cad **

Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
<u>Frequenza autocontrolli</u>	-	Semestrale per Portata, Polveri e Inquinanti specifici	Semestrale per Portata, Polveri e Inquinanti specifici	Semestrale per Portata, Polveri e Inquinanti specifici

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E5 n.2 essiccatoi statici	PUNTO DI EMISSIONE N. E6 Turbo essiccatoio TD2
Messa a regime	-	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	3.000	4.000
Altezza minima (m)	-	10	10
Durata (h/g)	-	16	16
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	-	10
Nichel (mg/Nmc) Cobalto (mg/Nmc)	UNI EN 14385 - ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	- -	1* 5**
Antimonio (mg/Nmc) Vanadio (mg/Nmc) Silice cristallina(mg/Nmc) Stagno (mg/Nmc) Manganese(mg/Nmc)	UNI EN 14385 - ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	- - - - -	5 cad **
Impianto di depurazione	-	-	Filtro a tessuto
<u>Frequenza autocontrolli</u>	-	-	Semestrale per Portata, Polveri e Inquinanti specifici

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E7 n.4 forni a muffola	PUNTO DI EMISSIONE N. E8 n.4 forni a muffola	PUNTO DI EMISSIONE N. E9 Polverizzazione, miscelazione, insaccaggio, cabina pressurizzata da laboratorio
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	(1.500X4) 6.000	(1.500X4) 6.000	17.000
Altezza minima (m)	-	12	12	10
Durata (h/g)	-	16	16	16
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	5	5	10
Piombo (mg/Nmc)	UNI EN 14385 - STISAN 88/19 - UNICHIM 723	0.5	0.5	-
Fluoro (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787	5	5	-
SOX (come SO2)(mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) - UNI 10393 - UNI EN 14791 - Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	500***	500***	-
NOX (come NO2)(mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) - UNI 10393 - UNI EN 14791 - Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	500	500	-
Nichel(mg/Nmc) Cobalto (mg/Nmc)	UNI EN 14385 - ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	1* -	1* -	1* 5**
Antimonio (mg/Nmc) Vanadio (mg/Nmc) Silice cristallina (mg/Nmc) Stagno (mg/Nmc) Manganese (mg/Nmc)	UNI EN 14385 - ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	- - - - -	- - - - -	5 cad **
Impianto di depurazione		Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
<u>Frequenza autocontrolli</u>		Trimestrale per Portata, Polveri, Inquinanti specifici, Piombo e Fluoro, Annuale per NOx	Trimestrale per Portata, Polveri, Inquinanti specifici, Piombo e Fluoro, Annuale per NOx	Semestrale per Portata, Polveri e Inquinanti specifici)

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E10 Essiccatoio statico	PUNTO DI EMISSIONE N. E11 Turbo essiccatoio TD1	PUNTO DI EMISSIONE N. E12 Mulino micronizzatore a controgetti a letto fluido MA2
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	3.000	4.000	2.500
Altezza minima (m)	-	10	10	10
Durata (h/g)	-	16	16	16
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	-	10	10
Nichel(mg/Nmc) Cobalto (mg/Nmc)	UNI EN 14385 - ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	- -	1* 5**	1* 5**
Antimonio (mg/Nmc) Vanadio (mg/Nmc) Silice cristallina (mg/Nmc) Stagno (mg/Nmc) Manganese (mg/Nmc)	UNI EN 14385 - ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	- - - - -	5 cad **	5 cad **
Impianto di depurazione		-	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
<u>Frequenza autocontrolli</u>		-	Semestrale per Portata Polveri e Inquinanti specifici	Semestrale per Portata Polveri e Inquinanti specifici

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E13 Muffola e forni per prove (n.3)	PUNTO DI EMISSIONE N. E15 Cappe di laboratorio e miscelazione oro e lustrì	PUNTO DI EMISSIONE N. E16 Mulino micronizzatore a controgetti a letto fluido MA3
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	2.000	4.000	1.600
Altezza minima (m)	-	10	10	15
Durata (h/g)	-	Saltuaria (con cicli di 4 ore)	8	10
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	5	10	10
Piombo (mg/Nmc)	UNI EN 14385 - STISAN 88/19 - UNICHIM 723	0.5	-	-
Fluoro (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787	5	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nmc)	UNI EN 12619 (<20mg C/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg C/Nmc)	10	50	-
Nichel (mg/Nmc) Cobalto (mg/Nmc)	UNI EN 14385 - ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	- -	- -	1* 5**
Antimonio (mg/Nmc) Vanadio (mg/Nmc) Silice cristallina (mg/Nmc) Stagno(mg/Nmc) Manganese (mg/Nmc)	UNI EN 14385 - ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	- - - - -	- - - - -	5 cad**
Impianto di depurazione		-	Adsorbitoro a carboni attivi	Filtro a tessuto
<u>Frequenza autocontrolli</u>		Trimestrale per Portata, Polveri, Piombo e Fluoro Semestrale SOV	Semestrale per Portata, Polveri e SOV	Semestrale per Portata Polveri e Inquinanti specifici

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E18 Mulino micronizzatore a controgetti a letto fluido MA4	PUNTO DI EMISSIONE N. E20 Filtro accessorio forno rotativo (MMFR1)	PUNTO DI EMISSIONE N. E21a Essiccatoio statico a cella singola
Messa a regime	-	A regime	A regime	(a)
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	800	2.000	1650
Altezza minima (m)	-	10	10	10
Durata (h/g)	-	16	24	16
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	10	10	-
Nichel (mg/Nmc) Cobalto (mg/Nmc)	UNI EN 14385 - ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	1* 5**	1* 5**	- -
Antimonio (mg/Nmc) Vanadio (mg/Nmc) Silice cristallina (mg/Nmc) Stagno(mg/Nmc) Manganese (mg/Nmc)	UNI EN 14385 - ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	5 cad**	5 cad**	- - - - -
Impianto di depurazione		Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	-
<u>Frequenza autocontrolli</u>		Semestrale per Portata Polveri e Inquinanti specifici)	Semestrale per Portata e Polveri e Inquinanti specifici	-

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E21b Turbo essiccatore (TD5)	PUNTO DI EMISSIONE N. E22 Aspirazione mulino a controgetti a letto fluido (MA5)	PUNTO DI EMISSIONE N. E24 Filtro accessorio forno rotativo (MMFR2)
Messa a regime	-	(a)	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	4000	1.600	2.000
Altezza minima (m)	-	10	10	10
Durata (h/g)	-	16	16	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	10	10	10
Nichel (mg/Nmc) Cobalto (mg/Nmc)	UNI EN 14385 - ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	1* 5**	1* 5**	1* 5**
Antimonio (mg/Nmc) Vanadio (mg/Nmc) Silice cristallina (mg/Nmc) Stagno(mg/Nmc) Manganese (mg/Nmc)	UNI EN 14385 - ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	5 cad **	5 cad **	5 cad **
Impianto di depurazione		Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
<u>Frequenza autocontrolli</u>		Semestrale per Portata Polveri e Inquinanti specifici)	Semestrale per Portata Polveri e Inquinanti specifici)	Semestrale per Portata Polveri e Inquinanti specifici)

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E25 miscelazione e omogeneizzazione	PUNTO DI EMISSIONE N. E27 Mulino micronizzatore a controgetti a letto fluido (MA6)	PUNTO DI EMISSIONE N. E28 Pulizia pneumatica reparti
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	6.000	2.600	800
Altezza minima (m)	-	10	10	12
Durata (h/g)	-	16	16	16
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	10	10	10
Nichel (mg/Nmc) Cobalto (mg/Nmc)	UNI EN 14385 - ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	1* 5 **	1* 5 **	1* 5 **
Antimonio (mg/Nmc) Vanadio (mg/Nmc) Silice cristallina (mg/Nmc) Stagno(mg/Nmc) Manganese (mg/Nmc)	UNI EN 14385 - ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	5 cad **	5 cad **	5 cad **
Impianto di depurazione		Filtro a tessuto	Filtro a tessuto-	Filtro a tessuto
<u>Frequenza autocontrolli</u>		Semestrale per Portata Polveri e Inquinanti specifici)	Semestrale per Portata Polveri e Inquinanti specifici)	Semestrale per Portata Polveri e Inquinanti specifici)

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E30 Filtro accessorio forno rotativo (MMFR3)	PUNTO DI EMISSIONE N. E31 Atomizzatore coloranti TD4	PUNTO DI EMISSIONE N. E32 Mulino micronizzatore a controgetti a letto fluido MA1	PUNTO DI EMISSIONE N. E33 Atomizzatore coloranti TD5
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	2.000	7.500	2.200	7.500
Altezza minima (m)	-	12	15	12	15
Durata (h/g)	-	24	18	24	18
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	10	10	10	10
SOX (come SO2)(mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) - UNI 10393 - UNI EN 14791 - Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	35***	-	35***
NOX (come NO2)(mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) - UNI 10393 - UNI EN 14791 - Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	350	-	350
Nichel (mg/Nmc) Cobalto (mg/Nmc)	UNI EN 14385 - ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	1* 5 **	1* 5 **	1* 5 **	1* 5 **
Antimonio (mg/Nmc) Vanadio (mg/Nmc) Silice cristallina (mg/Nmc) Stagno (mg/Nmc) Manganese (mg/Nmc)	UNI EN 14385 - ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	5 cad **	5 cad **	5 cad **	5 cad **
Impianto di depurazione		Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli		Semestrale per Portata Polveri e Inquinanti specifici	Trimestrale per Portata, Polveri e Inquinanti specifici Annuale per NOx	Semestrale per Portata Polveri e Inquinanti specifici	Trimestrale per Portata, Polveri e inquinanti specifici Annuale per NOx

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E34 Mulino micronizzatore a controgetti a letto fluido MA7	PUNTO DI EMISSIONE N. E35 Filtri da n.3 forni rotativi	PUNTO DI EMISSIONE N. E36 Turbo essiccatoio TD4
Messa a regime	-	A regime	A regime	(a)
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	2.200	7.400	4000
Altezza minima (m)	-	12	12	10
Durata (h/g)	-	24	24	16
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	10	5	10
Piombo (mg/Nmc)	UNI EN 14385 - STISAN 88/19 - UNICHIM 723	-	0,5	-
Fluoro (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787	-	5	-
SOX (come SO2)(mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) - UNI 10393 - UNI EN 14791 - Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	500***	-
NOX (come NO2)(mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) - UNI 10393 - UNI EN 14791 - Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	1000 / 1600****	-
Nichel(mg/Nmc) Cobalto (mg/Nmc)	UNI EN 14385 - ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	1* 5 **	1* -	1* 5 **
Antimonio (mg/Nmc) Vanadio (mg/Nmc) Silice cristallina (mg/Nmc) Stagno (mg/Nmc) Manganese (mg/Nmc)	UNI EN 14385 - ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	5 cad **	- - - -	5 cad **
Impianto di depurazione		Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
<u>Frequenza autocontrolli</u>		Semestrale per Portata Polveri e Inquinanti specifici	Trimestrale per Portata, Polveri, Inquinanti specifici, Piombo, Fluoro e NOx	Semestrale per Portata Polveri e Inquinanti specifici

(a) si veda quanto prescritto ai successivi punti D2.4.3, D2.4.4 e D2.4.5.

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di "Nichel e suoi composti, espressi come Ni", rilevati a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 5 g/h.

(**) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di "Silice libera cristallina, espressi come SiO₂", "Antimonio e suoi composti, espressi come Sb", "Vanadio e suoi composti, espressi come V", "Stagno e suoi composti, espresso come Sn", "Manganese e suoi composti, espresso come Mn", "Cobalto e suoi composti, espresso come Co" rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Per il "Cobalto e suoi composti espressi come Co", considerato che dalla "scheda dati sicurezza" fornita dalla ditta il Cobalto (in formula tetraossido di tricobalto 97-100%) risulta essere classificato come R22 (nocivo per ingestione) quindi non facente parte delle sostanze di cui all'Allegato 1 Parte II punto 1.1 (sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene) il limite in emissione è pari a 5 mg/Nmc.

In caso di presenza di più sostanze della stessa classe, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, le quantità delle stesse devono essere sommate (Punto 1.1 Parte II Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06)

(***) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poichè il bruciatore è alimentato a gas metano.

(****) Limite fissato in riferimento ai criteri regionali e alla decisione della Commissione Europea del 28/02/2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per la produzione di vetro ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali. Si precisa solamente qualora l'alimentazione dei forni preveda tra le materie prime l'uso di nitrati, il limite da rispettare è fissato in 1600 mg/Nmc. In tal caso, il gestore deve compilare preliminarmente all'avvio di tale produzione un registro indicante data, nome del composto / composti contenenti nitrati, durata della produzione

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:
- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)
 - **Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.**
 - **I punti di misura/campionamento** devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**
 - Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.
 - In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

- Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

- **I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati

aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

- I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- **La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.** In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

- I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.
- Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente, sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPA). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare la **data di messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad ARPAE di Modena e Comune di Pavullo n/F. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax a ARPAE di Modena e Comune di Pavullo n/F **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose.**
5. Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE di Modena e Comune di Pavullo n/F le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di Controllo per almeno cinque anni). Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).
7. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo (forni e atomizzatori), i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.
8. Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

9. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento. Nel caso specifico di anomalie del funzionamento e/o guasti degli impianti di abbattimento delle *emissioni calde*, qualora il ripristino delle condizioni autorizzate si protragga **oltre le 12 ore**, il gestore deve comunque fermare l'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore o comunque portarlo a condizioni di funzionamento tali da garantire il rispetto dei limiti fissati.
- Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.
10. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) all'Autorità Competente e ad ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:
- il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;
 - data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.
11. **Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno cinque anni.**

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

12. Le informazioni relative alle analisi periodiche delle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte. I medesimi dati devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto

1. In alternativa potranno essere fatti pervenire in forma cartacea corredata da firma del Legale Rappresentante della Ditta.
13. I certificati analitici relativi agli autocontrolli e la documentazione relativa ad ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento devono essere mantenuti presso l'Azienda a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno 5 anni.
14. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni. In alternativa, il gestore potrà riferirsi al precedente autocontrollo, accorpendo ove necessario i controlli sulle nuove emissioni.
15. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.
16. I sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura.
17. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.
18. L'Azienda è tenuta quando necessario ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.
19. la sostituzione del carbone attivo negli impianti di abbattimento (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico e scarico dei rifiuti.

6. il punto D3.1.5 "Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera" dell'allegato I alla det. prot. n° 123240 del 25/10/2007 e s.m., è così sostituito:

“D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

Si ricorda che in una prima fase era stato previsto che il gestore eseguisse gli autocontrolli alle emissioni prevedendo la determinazione degli inquinanti Nichel, Cobalto, Vanadio, Silice cristallina, Stagno, Manganese e Antimonio correlati in maniera precisa ai prodotti in lavorazione, con le frequenze previste per il materiale particellare.

Al termine del primo anno di monitoraggio il gestore ha richiesto il passaggio alla fase 2 (di cui nel seguito), richiesta accolta con Determinazione 93 del 26/06/2015.

Ciò premesso l'esecuzione del monitoraggio (da svolgersi a valle degli impianti di abbattimento) deve avvenire secondo il seguente schema:

Fase 2

Gli autocontrolli dei singoli inquinanti (Nichel, Cobalto, Vanadio, Silice cristallina, Stagno, Manganese e Antimonio) dovranno essere effettuati solo nel caso in cui il valore del materiale particellare sia superiore al limite degli inquinanti specifici.

Per i punti di emissione interessati dalla presenza di Nichel (in quanto il prodotto in lavorazione contiene Nichel), il valore del materiale particellare oltre il quale è necessario ricercare tale metallo è pari a 1 Mg/Nmc, mentre il valore del materiale particellare oltre il quale è necessario effettuare la

ricerca dei singoli inquinanti specifici (Cobalto, Vanadio, Silice cristallina, Stagno, Manganese e Antimonio) è pari a 5 mg/Nmc.

Nei rapporti di prova deve essere indicata la tipologia produttiva all'atto del prelievo con riferimento agli inquinanti specifici contenuti. In caso di presenza di più sostanze della stessa classe, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, le quantità delle stesse devono essere sommate (Punto 1.1 Parte II Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06)

Nella fase 2 non si richiede di effettuare la ricerca dei singoli inquinanti nei punti di emissione in cui il limite delle polveri è pari a 5 mg/Nmc, ad eccezione del Nichel.

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmission e report gestore
		Gestore	ARPA		
Portata dell'emissione e Concentrazione degli inquinanti	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	<p><u>Trimestrale</u> per: E7,E8 per Portata, Polveri, Piombo, Fluoro e inquinanti specifici** (Nichel)</p> <p><u>Annuale</u> per: E7,E8 per NOx</p> <p><u>Trimestrale</u> per: E13 per Portata, Polveri, Piombo, Fluoro</p> <p><u>Semestrale</u> per: E13 per SOV</p> <p><u>Trimestrale</u> per: E31,E33 per Portata, Polveri e inquinanti specifici*** (Nichel, Cobalto, Vanadio, Silice cristallina, Stagno, Manganese e Antimonio)</p> <p><u>Annuale</u> per: E31,E33 per NOx</p> <p><u>Trimestrale</u> per: E35 per Portata, Polveri, Piombo, Fluoro, inquinanti specifici** (Nichel) e NOx</p> <p><u>Semestrale</u> per: E1,E2,E4,E6,E9,E11,E12,E16, E18,E20,E 21b,E22,E24,E25,E27, E28,E30,E32, E34 E36 per Portata, Polveri e inquinanti specifici*** (Nichel, Cobalto, Vanadio, Silice cristallina, Stagno, Manganese e Antimonio)</p> <p>E15 per Portata, Polveri e SOV</p>	<p><i>Biennale</i></p> <p><i>Almeno 2 su forni/atomizzatori e (Portata, Polveri, Piombo, Fluoro, Nichel e NOx) + una a scelta tra le rimanenti (Portata, Polveri, Ni, Co, Sb, Sn, V, Mn, Si cristallina)</i></p> <p><i>NB:la verifica del rispetto dei limiti per Co, Sb, Sn, V, Mn, Si cristallina va effettuata solo se il materiale particellare supera il valore di 5 mg/Nmc, mentre il Nichel va ricercato se il materiale particellare è superiore a 1 mg/Nmc</i></p>	cartacea su rapporti di prova ed elettronica e/o cartacea su modulistica di cui alla D.G.R. 152/2008	annuale
Sistema di controllo (ΔP) di funzionamento degli impianti di abbattimento dei forni	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>biennale</i>	cartacea su rullini	---
Sistema di controllo (ΔP) di funzionamento degli impianti di abbattimento	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>biennale</i>	---	---
Verifica capacità adsorbente carboni attivi	Pesatura	Semestrale	<i>biennale</i>	elettronica o cartacea	annuale
Funzionamento scarico delle polveri dai filtri	controllo visivo delle parti in movimento e dei livelli di riempimento dei big bag di contenimento polveri	giornaliera	<i>biennale</i>	---	---

** la ricerca del Nichel dovrà essere effettuata nel caso in cui il valore del materiale particellare sia uguale o superiore a 1 mg/Nmc e il prodotto in lavorazione contenga Nichel;

*** la ricerca dei singoli inquinanti dovrà essere effettuata nel caso in cui il valore del materiale particellare sia uguale o superiore a 5 mg/Nmc e tale ricerca andrà eseguita per gli inquinanti presenti nel prodotto in lavorazione; qualora sia in atto una produzione contenente Nichel il valore del materiale particellare oltre il quale ricercare tale metallo sarà uguale o superiore a 1 mg/Nmc.

7. Il gestore deve comunicare a mezzo di lettera raccomandata a/r o fax a ARPAE di Modena e Comune di Pavullo n/F **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime:**

- **relativamente alle emissioni E21b ed E36 i risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose** da condursi su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (il primo giorno, l'ultimo giorno e un giorno intermedio a scelta del gestore);

- **relativamente all'emissione E21a su un unico prelievo eseguito nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime nel nuovo assetto (determinazione della sola portata).**

D e t e r m i n a i n o l t r e

- di stabilire che il presente atto è valido dalla data di emissione sino al 29/10/2022.

- di stabilire che è fatto salvo il disposto dell'AIA vigente det. n. 459 del 21/12/2012 e successivi adeguamenti per quanto non modificato dal presente atto;

- di inviare copia del presente atto al Comune di Pavullo n/F e, tramite il SUAP di Pavullo n/F, alla Ditta Inco Industria Colori s.p.a.;

- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del presente atto.

IL FUNZIONARIO UFF. AIA IPPC
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr. Richard Ferrari

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.